

FOCUS ON

D.LGS. 231/2001 E REATI FISCALI: LE NOVITA' DEL D.L. 124/2019

Analisi dei nuovi reati-presupposto di natura tributaria introdotti dal cd. "Decreto fiscale": sanzioni, conseguenze, prevenzione.

D.LGS. N. 231/2001 E REATI FISCALI: LE NOVITA' DEL D.L. 124/2019

1. Con D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. “**decreto fiscale**”) – ed in attesa di sua conversione - il governo ha previsto un forte inasprimento sanzionatorio per l'illecito penal-tributario, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

La novità di maggior rilievo del testo approvato in Consiglio dei Ministri è costituita, infatti, dall'imminente introduzione del reato previsto all'**art. 2, d.lgs. 74/2000** nell'ambito di quelli che possono determinare la responsabilità delle società ai sensi del d.lgs. 231/2001. Da tempo atteso, si tratta di un innesto che – anticipando quello ora previsto dalla delega contenuta nella cd. legge di delegazione europea 2018 (l. 4.10.2019, n. 117) in materia di maxi frodi IVA in attuazione della Direttiva 1371/2017 (già scaduta al 6 luglio 2019) da attuarsi entro febbraio 2020 – indubbiamente colma, sia pur solo in parte, un vuoto inspiegabile.

La modifica del D.Lgs. n. 231/2001, che diventerà operativa solo con la conversione del Decreto, **prevede l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), secondo il quale “1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.**

La norma richiamata (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) prevede che “1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

2. Non appena la norma diventerà operativa (il D.L. dovrà essere convertito entro 60 gg.), sarà necessario **inserire nella mappatura tale nuova fattispecie, oltre a valutare i presidi esistenti**. Come segnalato fin dai primi commenti, *“la prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le “distrazioni” contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'impresa a questi aspetti sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento”.*

Si segnala peraltro che il decreto legislativo 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa”), già prescrive l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa ad un numero di soggetti addirittura maggiore rispetto a coloro che hanno introdotto i Modelli 231. Senza che sia necessario adottare un assetto amministrativo-contabile ulteriore o nuovo, dovrebbe essere adottata qualche funzionalità gestionale e/o contabile ulteriore, ma sempre nell'ambito dello stesso assetto amministrativo - contabile.

3. Va segnalato peraltro che fra i recentissimi Atti della Camera dei Deputati, il testo di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. “decreto fiscale”) all'art. 39 prevede **l'inserimento di 4 ulteriori ipotesi di reati fiscali** (ossia quelli previsti dagli artt. 3, 8, 10 e 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Ecco lo stralcio del Dossier parlamentare del 3/12/2019:

In particolare, il decreto-legge inserisce l'**articolo 25-quinquiesdecies** nel catalogo dei reati che, in base al decreto legislativo n. 231/2001, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La previsione originaria del decreto-legge - che prevede sanzioni amministrative solo a fronte della commissione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - è stata integrata nel corso dell'esame in sede referente, prevedendo nell'AC. 2220-A a carico dell'ente le seguenti sanzioni amministrative.

Reato (d.lgs. n. 74/2000)	Sanzioni interdittive + sanzione amministrativa pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art. 2, co. 1)	Fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2, co. 2-bis, introdotto dal DL)	Fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, co. 1)	Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, co. 2-bis)	Fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Fino a 400 quote

Tutte le sanzioni sono **aumentate di un terzo** se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (comma 2).

Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti **sanzioni interdittive**:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.